

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **629/1987** (ECLI:IT:COST:1987:629)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **11/11/1987**; Decisione del **17/12/1987**

Deposito del **30/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **13/01/1988**

Norme impugnate:

Massime: **3989**

Atti decisi:

N. 629

ORDINANZA 17-30 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dal Pretore di Asti nel procedimento penale a carico di Palermino Giuseppe, iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il pretore di Asti dubita della legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967 n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), nella parte in cui non estende anche al caso di minori addetti al servizio di ristorazione la facoltà di derogare all'obbligatorietà del riposo domenicale, concessa, invece, al datore di lavoro nel caso di minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli o in riprese radio-televisive;

che, ad avviso del giudice a quo la norma censurata viola gli artt. 3 e 41 Cost. in quanto in entrambi i suddetti casi la menzionata deroga può trovare identica giustificazione - trattandosi di un servizio reso al pubblico, che, secondo l'id quod plaerumque accidit, può proprio nelle domeniche registrare maggior disponibilità dei potenziali utenti -, sicché risulta arbitraria la denunciata disparità di trattamento, con l'ulteriore conseguenza dell'illegittima compressione della libertà di iniziativa economica in danno degli imprenditori esclusi dalla cennata facoltà;

che le esposte censure sono manifestamente infondate;

che, invero, la situazione dei minori che lavorano presso ristoranti si distingue da quella considerata nella norma censurata come meritevole della suddetta deroga poiché il lavoro prestato dai minori nelle rappresentazioni di spettacoli o riprese dirette radiotelevisive, per la particolare natura delle prestazioni stesse, si presenta, di norma, con carattere di insostituibilità ed è, inoltre, sottoposto ad uno speciale controllo preventivo della P.A. (si veda ad esempio, quanto stabilito dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 977 del 1967 in merito all'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro), non operante, invece, nel settore della ristorazione;

che, conseguentemente, le situazioni poste a confronto appaiono non assimilabili e perciò tali da giustificare una diversità di trattamento anche in materia di riposo settimanale, con le correlative limitazioni alla libertà di iniziativa degli imprenditori operanti nel testé menzionato settore, le quali trovano fondamento nell'esigenza, del pari garantita costituzionalmente (art. 37, terzo comma), di tutelare il lavoro dei minori.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967 n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dal Pretore di Asti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.